

REDDITO IMPRESA E IRAP

Sono deducibili gli interessi di mora da tardivo pagamento di tributi?

di **Fabio Landuzzi**



Aveva affrontato poco tempo fa la **questione controversa** relativa alla **deduzione fiscale** del costo sostenuto dalle imprese a fronte del pagamento degli **interessi di mora** dovuti in relazione al **pagamento di tributi** oggetto di accertamento; compiuto un *excursus* storico delle interpretazioni susseguite in dottrina, nella prassi ed in giurisprudenza nel corso di diverse decine di anni, avevamo osservato come apparisse prevalente e **più ragionevole** concludere in senso **favorevole al riconoscimento della deduzione** ai fini della determinazione del reddito imponibile Ires del costo in oggetto, e di come la deduzione fosse corretta che avesse luogo **nel periodo d'imposta in cui il costo si manifesta con certezza**.

È quindi da guardare con favore il chiarimento che, avallando questa interpretazione, viene fornito dall'Amministrazione Finanziaria in occasione della [risposta ad interpello n. 541/2022](#).

Il caso che ha formato oggetto dell'interpello succitato riguarda una società che aveva subito un accertamento con cui le veniva **contestata l'indetraibilità dell'Iva** assolta su alcune fatture relative a prestazioni di servizi in quanto eccipite come "soggettivamente inesistenti".

La vertenza era stata quindi definita mediante **conciliazione giudiziale** in cui, seppur riconoscendo la genuinità delle prestazioni, per una parte di esse era stata ammessa la **indetraibilità della relativa Iva** per l'impresa committente, sicché la società domandava chiarimenti in relazione alla **deduzione ai fini Ires** del costo sostenuto per il pagamento in sede conciliativa dell'**Iva indetraibile** e dei relativi **interessi di mora**.

Da una parte, l'Amministrazione **non riconosce la deduzione del costo rappresentato dall'Iva indetraibile** in quanto lo ritiene onere non avente una fonte oggettiva, bensì figlio di un **comportamento erroneo** tenuto dalle parti non coerente con il regime Iva applicato alle speculari operazioni attive; in sostanza, il costo rappresentato dall'Iva assolta sulle fatture in

questione e resa indetraibile in sede di accordo conciliativo, non sarebbe deducibile in quanto onere che **non rappresenta un "fattore produttivo dell'attività del soggetto"**.

Con riguardo invece **alla deduzione degli interessi** dovuti per effetto del pagamento delle somme definite in sede di conciliazione, l'Amministrazione, a partire dai principi di cui alla [risoluzione 178/E/2001](#), ricorda che **gli interessi passivi**, in quanto oneri generati dalla funzione finanziaria dell'impresa, sono **assimilabili ad un costo generale** non specificamente riferito ad una particolare attività aziendale, e **né qualificabile come accessorio** ad un particolare onere.

Ne deriva che la **deducibilità degli interessi passivi**, ivi inclusi quelli di cui si tratta, va determinata solo applicando le modalità indicate dal Tuir avendo **riguardo al loro importo complessivo**, e quindi **prescindendo dal fatto aziendale** che li ha generati, come pure **senza che abbia rilevanza la deducibilità**, o meno, **del costo** al quale sono in qualche misura collegabili (si veda anche **Cassazione n. 12990/2007**).

Gli interessi passivi che sono correlati alla **riscossione** e all'**accertamento delle imposte** non differiscono in nulla dagli oneri finanziari comunque collegati ad un **ritardo nell'adempimento di un'obbligazione**, con la conseguenza che anche questi **rientrano nella disciplina generale** prescritta per gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati, assumendo perciò ai fini fiscali un **trattamento separato** rispetto a quello a cui soggiace il componente di reddito a cui afferiscono (ad esempio, l'Iva indetraibile ed indeducibile, come era nel caso di specie).

Richiamando i principi tratti dalla succitata sentenza della Cassazione, si sottolinea che gli **interessi passivi correlati alle imposte**, od alle maggiori imposte dovute in base alla liquidazione, al controllo formale della dichiarazione o anche all'accertamento, assolvono ad **una funzione "compensativa" del ritardo nell'esazione**, in quanto sono originati dal fatto oggettivo rappresentato dal ritardo con cui le somme entrano nelle casse dell'Erario rispetto a quanto sarebbe stato fisiologicamente previsto. Per questa ragione, anche tali interessi, **vanno trattati in modo autonomo** rispetto al regime fiscale a cui soggiace il tributo a cui afferiscono.

Ulteriore considerazione conclusiva è che, poiché gli interessi in parola **non derivano** evidentemente **da un'operazione di finanziamento**, essi **non hanno una causa finanziaria**; sicché agli stessi **non sono neppure soggetti alla disciplina di cui all'[articolo 96 Tuir](#)**, bensì sono integralmente deducibili secondo le regole generali di deducibilità del reddito d'impresa.

Quanto al **periodo d'imposta** in cui gli interessi si rendono deducibili, è chiarito che questo corrisponde al periodo **in cui sono stati sottoscritti gli accordi conciliativi** che ne hanno previsto il pagamento. Anche da questo punto di vista, quindi, si conferma che la deduzione avverrà in un'unica soluzione nel periodo in cui **l'obbligazione di pagamento degli interessi si rende certa**, come per effetto della sottoscrizione dell'accordo conciliativo, o ad esempio del perfezionamento dell'atto di adesione nel caso del procedimento di accertamento con adesione.